

Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Data: 05/08/2015 n. 47 - 25296 / 2015

(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: Progetto: "Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10t/giorno";

Comune: Settimo T.se (TO) – tra via Torino, via Cebrosa e linea ferroviaria;

Proponente: Società General Smontaggi spa;

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

in data 20/5/2015, prot. Città Metropolitana n. 75295, la Società **General Smontaggi spa**, sede legale: San Pietro Mosezzo (NO), Viale dell'Industria n. 5, Codice Fiscale 02970810012 e Partita IVA 01126960036, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", relativamente al progetto di "Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno", nel Comune di Settimo T.se, tra via Torino, via Cebrosa e linea ferroviaria - Area Normativa Mf18, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.";

- in data 20/5/2015 è stata effettuata, ai sensi del punto 5 della *D.G.R. n.* 25-24837 del 15/06/1998 "*D.Lgs. n.* 22/97. Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività" la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 18/6/2015 è stata pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino la documentazione progettuale relativa al progetto in oggetto, con l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- l'istruttoria è stata coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività e con nota prot. C.M.T. n. 89730, del 18/06/2015, si è provveduto a richiedere parere in merito al progetto



in esame ai soggetti interessati individuati all'art. 9, della L.R. 40/98, ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998.

Rilevato che:

- il cantiere sede dell'opera si trova nel Comune di Settimo T.se con accesso da via Torino n. 160, nell'ambito dell'intervento di riqualificazione dell'area Normativa Mf18 (ex Mf10), inserita in un contesto di aree industriali limitrofe senza vincoli e identificata dal PRGC comunale come area commerciale;
- la campagna mobile si inserisce nell'ambito del cantiere di cui sopra e consiste nell'effettuazione dell'operazione di recupero R5 "riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione/rimozione,
- tali operazioni si inseriscono nelle opere di riqualificazione urbana relativa al cantiere sito in Settimo T.se, per il recupero dei resti di fondazione dei fabbricati e dei locali accessori (trovanti in calcestruzzo e muratura) un tempo presenti nell'area di cantiere denominata "Normativa Mf18", identificata in Catasto Terreni al foglio n. 41, particella 289;
- le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile Komatsu, modello BR380JG-1, matricola 1106, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- i rifiuti trattati dall'impianto di recupero (dichiarati circa 6.000 mc.) classificati come rifiuti speciali non pericolosi (inerti), sono costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non derivanti dalle attività di demolizione ed individuati con CER:
 - 17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903;
- si stima che la singola campagna di attività avrà una durata complessiva di circa due (2) mesi;
- il proponente dichiara che l'attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l'edilizia compatibili alle specifiche descritte nell'allegato C, della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205.

Considerato che:

- nel corso dell'istruttoria è pervenuto il seguente parere favorevole al prosieguo dell'istruttoria da parte dell'ARPA Piemonte Dipartimento di Torino, con nota del 16/7/2015, prot. n. 58959;
- nulla di ostativo è stato formalizzato dal Comune di Settimo Tse, in relazione all'istanza in esame;
- l'istruttoria tecnica condotta, sentiti i soggetti interessati relativamente al progetto proposto, ha consentito l'evidenziazione di quanto elencato di seguito:
 - l'attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità e reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
 - l'impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs



152/2006 ed s.m.i. con determinazione n. 441/2010, del 10/2/2010, del Dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara;

- il provvedimento autorizzativo sopra riportato, nell'Allegato A contiene una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- si rileva che, nella documentazione allegata alla domanda, sono state riportate alcune modalità previste per la gestione dei cumuli (trattasi di circa 6.000 mc) del materiale da trattare presso l'impianto in oggetto. Comunque, in ogni caso si dovrà fare riferimento agli esiti dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione per la verifica e rispondenza al D.M 5/2/98 e s.m.i., nonchè alla verifica di conformità alla Circolare del Minist. Amb. e Tutela del Territorio n. 5205 del 15/7/05.

Ritenuto che:

- le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica nonché le prescrizioni del provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile e le indicazioni stabilite dal nulla osta autorizzativo della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili;
- di poter escludere pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, **subordinatamente alle seguenti condizioni**:
 - le operazioni di recupero dovranno essere effettuate conformemente alla documentazione tecnica presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste;
 - dare evidenza delle modalità seguite nella gestione dei cumuli del materiale già trattato, in attesa dei riscontri analitici riguardanti il test di cessione (D.M 5/2/98 e s.m.i) e la verifica di rispondenza alla Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005;
 - per il campionamento le modalità da seguire sono quelle previste dalle norme UNI di settore;
 - posizionare i cumuli dei materiali da trattare e trattati in maniera da costituire barriera acustica naturale nei confronti dei recettori sensibili individuati;
 - posizionare l'impianto di triturazione in oggetto in una zona che sia il più distante possibile dai recettori sensibili presenti nelle vicinanze del sito (cantiere di lavoro);
 - valutare gli aspetti delle emissioni di polvere in atmosfera nella loro globalità dell'intervento (demolizione opere/edifici, movimentazione dei materiali e recupero dei rifiuti);
 - prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali (aree di lavorazione) in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera.

L'ingresso e l'uscita dell'area di cantiere devono essere presidiati da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto che dovranno essere dotati di teloni di copertura del materiale caricato. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto (tali suddetti provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri);



- si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni dell'autorizzazione della Provincia di Novara di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente Ecologia Energia della Provincia di Novara n. 441/2010, del 10/2/2010;
- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga acustica (se ritenuta necessaria) rilasciata dal Comune di Settimo T.se, ai sensi dell'art. 6 Legge n. 447/95 ed art. 9 Legge Regionale 52/00;
- dovrà essere rispettato quanto stabilito nella D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato (con sufficiente anticipo) l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- quanto specificato nell'ambito della presente determinazione, ulteriore o più restrittivo rispetto al contenuto della documentazione prodotta dalla Società in oggetto ha valore di prescrizione.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);



- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualita' dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, **il progetto in oggetto**, di "Campagna di frantumazione per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con quantità trattata superiore a 10 t/giorno" nel Comune di Settimo T.se, presentato dalla Società **General Smontaggi spa**, sede legale: San Pietro Mosezzo (NO), Via dell'Industria n. 5, Codice Fiscale 02970810012 e Partita IVA 01126960036, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse sopra dalla presente determinazione.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di **sessanta** giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 05/08/2015 Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Paola Molina) (f.to in originale)



GA/